



Comune di Tresigallo
Provincia di Ferrara

REGOLAMENTO GENERALE

DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 19/04/2007

Testo coordinato con effetto dall' 1/1/2007

INDICE

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI	pag. 3
Art. 1 - Ambito e scopo del regolamento	pag. 3
Art. 2 - Pubblicità degli atti	pag. 3
Art. 3 - Diritto di informazione	pag. 3
Art. 4 - Entrate tributarie comunali	pag. 4
Art. 5 - Aliquote e tariffe	pag. 4
TITOLO II: ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE	pag. 4
Capo 1°: GESTIONE DELLE ENTRATE	pag. 4
Art. 6 - Forma di gestione	pag. 4
Art. 7 - Il funzionario responsabile del tributo	pag. 5
Capo 2°: DENUNCE E CONTROLLI	pag. 5
Art. 8 - Dichiarazione tributaria	pag. 6
Art. 9 - Attività di controllo	pag. 6
Art. 10 - Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali	pag. 7
Art. 11 - Rapporti con il contribuente	pag. 7
Capo 3°: DIRITTO DI INTERPELLO	pag. 7
Art. 12 - Diritto di interpello – Ambito di applicazione	pag. 7
Art. 13 - Attivazione procedura	pag. 8
Art. 14 - Risposta tardiva	pag. 8
Art. 15 - Mutamento parere	pag. 8
Art. 16 - Effetti dell'interpello	pag. 8
Art. 17 – Competenza	pag. 9
Capo 4°: CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI	pag. 9
Art. 18 – Contenzioso	pag. 9
Art. 19 - L'autotutela	pag. 10
Art. 20 - Accertamento con adesione	pag. 11
TITOLO III: RISCOSSIONI E RIMBORSI	pag. 13
Art. 21 – Riscossione	pag. 13
Art. 22 - Sospensione e dilazione del versamento	pag. 14
Art. 23 – Rimborsi	pag. 14

Art. 24 – Pagamento e riscossione di somme di modesto ammontare	pag. 15
Art. 24/Bis – Misura degli interessi	pag. 15
TITOLO IV: SANZIONI – ESIMENTI E RAVVEDIMENTO	pag. 16
Capo I°: SANZIONI	pag. 16
Art. 25 - Applicazione e irrogazione sanzioni	pag. 16
Capo II°: ESIMENTI	pag. 16
Art. 26 - Cause di non punibilità	pag. 16
Capo III°: RAVVEDIMENTO	pag. 16
Art. 27 - Norme di applicazione	pag. 16
Art. 28 - Cause ostative del ravvedimento	pag. 17
Art. 29 - Tributi riscossi tramite ruolo	pag. 17
Art. 30 - Errore scusabile	pag. 17
Art. 31 - Incentivo all'adempimento spontaneo tardivo	pag. 17
Art. 32 - Funzionario responsabile	pag. 18
TITOLO V: COMPENSAZIONE TRA CREDITI E DEBITI TRIBUTARI	pag. 18
Art. 33 – Compensazione	pag. 18
Art. 34 - Compensazione verticale	pag. 18
Art. 35 - Compensazione orizzontale	pag. 19
Art. 36 - Funzionario responsabile.	pag. 19
TITOLO IV: NORME FINALI E TRANSITORIE	pag. 19
Art. 37 - Norme finali e transitorie	pag. 19

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Ambito e scopo del Regolamento

1. Il Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dall'articolo 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, disciplina le varie attività che il contribuente ed il Comune impositore sono tenuti a compiere ai fini dell'applicazione dei tributi di competenza del Comune, con particolare riguardo alle attività di accertamento, anche istruttorio, e alla riscossione dei tributi medesimi.
2. Il presente regolamento traccia le linee fondamentali della disciplina scelta dal Comune per la gestione delle entrate tributarie, dando la preferenza all'utilizzazione di tutti gli istituti normativi che risultano idonei a migliorare i rapporti con i cittadini, in un'ottica di trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa.
3. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'autotutela e degli altri istituti deflativi in esso richiamati;
4. Per le parti del rapporto giuridico non definite dal presente regolamento, si fa invio ai regolamenti speciali o generali del Comune ed alle leggi statali vigenti.

Art. 2

Pubblicità degli atti

1. Il Comune assicura adeguate forme di pubblicità dei provvedimenti in materia tributaria, ed in generale sulle entrate.

Art. 3

Diritto di informazione

1. Il servizio di informazione ai cittadini in materia di tributi locali è assicurato nel rispetto delle seguenti modalità:
 - apertura sportelli ai cittadini;
 - affissione di manifesti negli spazi destinati;
 - distribuzione di opuscoli informativi;
 - comunicati stampa;
 - inserimento degli atti sul sito internet.

Art. 4
Entrate Tributarie comunali

1. Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse e diritti aventi comunque natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente.
2. Per ciascun tipo di entrata il Comune adotta apposito regolamento.
3. I provvedimenti ed i regolamenti di natura tributaria debbono essere comunicati al Ministero delle Finanze e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 5
Aliquote e tariffe

1. L' organo comunale competente determina le aliquote e le tariffe delle entrate tributarie nel rispetto del limite massimo stabilito dalla legge.
2. La deliberazione concernente la determinazione delle aliquote e tariffe deve essere adottata entro lo stesso termine previsto o comunque stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario..

TITOLO II
ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Capo 1° - GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 6
Forma di gestione

1. Con deliberazione del Consiglio comunale è stabilita la forma di gestione del tributo in conformità a quanto disposto dall'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 privilegiando possibilmente la gestione diretta. Qualora questa risulti impossibile o economicamente svantaggiosa, prima di procedere all'affidamento della gestione a terzi, il Comune deve valutare la possibilità della gestione associata.
2. Non necessita alcuna deliberazione qualora il Comune intenda gestire il tributo direttamente.
3. Per l'affidamento della gestione a terzi e al fine di favorire l'aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, il Comune può procedere mediante licitazione privata, invitando soltanto soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997;
4. E' consentito affidare, mediante convenzione, a soggetti, privati o pubblici, anche

diversi da quelli indicati nell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. n. 446 del 1997 ovvero non iscritti nell'albo di cui al precedente comma, l'attività di accertamento istruttorio. Deve comunque darsi atto della capacità tecnica, finanziaria e morale dell'assegnatario, e la convenzione o capitolato deve indicare i criteri e le modalità di come dovrà essere effettuata l'attività suddetta, nonché i requisiti di capacità ed affidabilità del personale che il contraente intende impiegare.

Art. 7

Il funzionario responsabile del tributo

1. Con propria deliberazione la Giunta comunale, per ogni tributo di competenza del Comune, designa un dipendente reputato idoneo per le sue personali capacità e per il titolo di studio che possiede, al quale, previo consenso del medesimo, conferisce i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo.
2. In particolare, il funzionario designato responsabile del tributo:
 - a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;
 - b) sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti;
 - c) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione anche coattiva;
 - d) dispone i rimborsi;
 - e) cura il contenzioso;
 - f) all'occorrenza, esercita il potere di autotutela, così come disciplinato dall'articolo 20;
 - g) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo.
3. In caso di gestione del tributo affidata a terzi, le attribuzioni di cui al comma 2 spettano al Concessionario. Il Responsabile del Servizio verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d'appalto.
4. In accordo con il funzionario responsabile, la Giunta, anche di volta in volta, individua il soggetto che sostituisce il funzionario medesimo in caso di sua assenza o impedimento.
5. In ogni caso, il parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazioni concernenti le entrate tributarie è espresso dal responsabile dell'Area cui appartiene l'ufficio tributario.

Capo 2° - DENUNCE E CONTROLLI

Art. 8

Dichiarazione tributaria

1. Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare, la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità stabiliti dalla legge o dal regolamento.
2. La dichiarazione, anche se non redatta sul modello prescritto, è considerata valida e non costituisce violazione sanzionabile qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili per la individuazione del soggetto dichiarante e per determinare l'oggetto imponibile, la decorrenza dell'obbligazione tributaria e l'ammontare del tributo dichiarato.
3. In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile, invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori.
4. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica spetta al rappresentante legale o negoziale o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, in carica al momento della regolarizzazione.

Art. 9

Attività di controllo

1. L'ufficio comunale provvede al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni e, in genere, di tutti gli adempimenti che competono al contribuente per legge o regolamento.
2. Il funzionario responsabile predispone il programma annuale dell'attività di controllo relativamente ai singoli tributi, portandolo a conoscenza della Giunta Comunale, la quale esprime parere in merito.
3. In ogni caso, il programma annuale dell'attività di controllo deve tenere conto delle scadenze di legge, della entità della evasione presunta in base ad appositi indicatori, nonché della capacità operativa dell'ufficio tributario, in relazione alla potenzialità della struttura organizzativa.
4. Qualora, nel corso dell'espletamento dell'attività di controllo, il funzionario responsabile riscontri inadempimenti o errori ancora rimediabili in base alla disciplina di legge, prima di emettere provvedimento accertativo o sanzionatorio, se già non emesso o fatto, invita il contribuente a fornire chiarimenti e per informarlo degli istituti corretti ed agevolativi che egli potrà utilizzare.
5. Ai fini del potenziamento dell'Ufficio Tributario del Comune e per incentivarne l'attività, la Giunta Comunale può attribuire compensi speciali al personale addetto

all'ufficio medesimo, rapportati ai risultati raggiunti, nell'esecuzione dei programmi affidati ovvero nella realizzazione di particolari programmi o progetti obiettivo, nonché all'ammontare dell'evasione recuperata.

Art. 10

Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

1. Gli Uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dal servizio tributario nell'esercizio dell'attività di accertamento tributario. Dell'eventuale persistente mancato adempimento il funzionario responsabile informa il Sindaco, il quale adotta i necessari provvedimenti amministrativi e, all'occorrenza, disciplinari.
2. In particolare, i soggetti, privati e pubblici, che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per la occupazione di aree pubbliche o per la installazione di mezzi pubblicitari e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica al servizio tributario, con modalità da concordare.

Art. 11

Rapporti con il contribuente

1. Nell'esercizio dell'attività tributaria, il Comune tende ad instaurare rapporti di collaborazione con il contribuente, fornendo attività di consulenza e supporto alla compilazione di dichiarazione e bollettini di versamento del tributo. al fine di facilitarlo negli adempimenti di legge.
2. Nessuna documentazione dovrà essere richiesta al contribuente se già in possesso degli uffici comunali o reperibile presso altri uffici pubblici..

Capo 3 – DIRITTO DI INTERPELLO

Art. 12

Diritto di interpello – Ambito di applicazione

1. Il contribuente può presentare all'Amministrazione Comunale domande sulla corretta interpretazione della disciplina dei tributi locali qualora sussistano obiettive condizioni di incertezza.
2. Le domande devono avere ad oggetto casi concreti e riguardare in modo specifico la posizione personale dell'istante.

Art. 13
Attivazione della procedura

1. L'interpello si propone attraverso la presentazione al Comune di una istanza circostanziata e debitamente sottoscritta;
2. L'istanza dovrà contenere l'indicazione del quesito da sottoporre al Comune e dovrà inoltre essere corredata dalla documentazione utile alla soluzione dello stesso.
3. Il contribuente, con la propria istanza, dovrà altresì indicare l'interpretazione che ritiene corretta;
4. Il Comune dovrà rispondere nel termine di 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla presentazione dell'istanza.

Art. 14
Risposta tardiva

1. Qualora la risposta del Comune dovesse pervenire a conoscenza del contribuente oltre il termine di cui al 4° comma dell'art. 13, e nel caso in cui detta risposta dovesse differire dall'interpretazione indicata dal contribuente, non saranno applicabili sanzioni ed interessi per eventuali violazioni commesse dal contribuente medesimo nell'arco di tempo compreso tra la presentazione dell'istanza e prima della conoscenza della risposta tardiva.

Art. 15
Mutamento di parere

1. Il Comune può mutare orientamento rispetto al parere comunicato al contribuente ai sensi degli artt. 13 e 14.
2. Il mutamento di parere non può che avvenire sulla base di circostanze obiettive e debitamente motivate, e dovrà inoltre essere comunicato per iscritto al contribuente

Art. 16
Effetti dell'interpello

1. La presentazione dell'istanza di interpello non produce effetto alcuno sulla decorrenza dei termini di impugnativa nonché sulle scadenze previste per gli adempimenti tributari.
2. La risposta del Comune vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente;
3. Qualunque atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità della risposta è nullo;
4. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere

irrogate sanzioni al contribuente che non abbia ricevuto risposta dal Comune entro il termine di cui al 4° comma dell'art. 13, e fatta comunque salva la possibilità di risposta tardiva di cui all'art. 14.

Art. 17
Competenza

1. La competenza a gestire le procedure di interpello spetta al funzionario responsabile del tributo cui l'interpello si riferisce.
2. Il funzionario responsabile, allo scopo di meglio precisare e chiarire il quesito proposto, ha il potere di richiedere ulteriori informazioni e documenti al contribuente.
3. La comunicazione della richiesta di cui al comma precedente sospende il decorso del termine di cui al comma 4 dell'art. 13 che riprende a decorrere dopo l'avvenuta ricezione dei documenti e/o informazioni richieste.

Capo 4°: CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

Art. 18
Contenzioso

1. Il Comune gestisce il proprio contenzioso in campo tributario e al fine di rendere il proprio operato più efficace può favorire ove ne riconosce l'utilità la gestione associata del contenzioso con altri Comuni attraverso una struttura prevista nella disciplina delle autonomie locali alla quale attribuisce l'organizzazione dell'attività processuale.
2. Tuttavia, spetta sempre al Sindaco (previa autorizzazione della Giunta comunale) costituirsi in giudizio anche a mezzo di suo delegato e, su indicazione del funzionario responsabile, compiere gli atti che comportino la disponibilità di posizione soggettiva del Comune, quali, a titolo esemplificativo, proporre o aderire alla conciliazione giudiziale, di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n. 546 del 1992 così come sostituito dall'art. 14 del decreto legislativo 19/6/1997 n. 218 e proporre appello o decidere di desistere dal proseguire il contenzioso.
3. In ogni caso, tutti gli atti processuali sono sottoscritti dal Sindaco o dal suo delegato.
4. Al dibattimento in pubblica udienza, se non diversamente disposto dal Sindaco o dal suo delegato, il Comune è rappresentato dal funzionario responsabile; il quale, in caso di gestione associata del contenzioso di cui al comma 1, può farsi assistere dall'addetto della relativa struttura associativa.
5. E' compito del funzionario responsabile, anche in caso di gestione associata, seguire con cura tutto il procedimento contenzioso, operando in modo diligente, al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia.

6. Per le controversie tributarie, che rivestono importanti questioni di principio giuridico ovvero assumono elevata rilevanza economica, il Comune può affidare la difesa in giudizio a professionista esterno.

Art. 19
L'autotutela

1. Il funzionario responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere:
 - a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;
 - b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.
 - c) Alla rettifica dei propri atti a seguito di nuove valutazioni delle condizioni che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento;
 - d) Alla sospensione degli effetti degli atti che appaiono illegittimi o infondati.
2. In caso di ingiustificata inerzia, il potere di annullamento o di revoca spetta al responsabile dell'Ufficio del quale fa parte il servizio tributario.
3. Per quanto riguarda l'ICIAP, il potere suddetto spetta al responsabile dell'Ufficio che gestisce l'imposta medesima.
4. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto.
5. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente e al Sindaco per la eventuale desistenza dal contenzioso, nonché all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.
6. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento si divenuto definitivo, il funzionario responsabile può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:
 - a) errore di persona o di soggetto passivo;
 - b) evidente errore logico e di calcolo;
 - c) errore sul presupposto del tributo;
 - d) doppia imposizione;
 - e) mancata considerazione di pagamenti regolarmente effettuati;
 - f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
 - g) errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dall'Amministrazione;

7. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.

Art. 20

Accertamento con adesione

1. Al fine di instaurare un rapporto con il contribuente, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflativo del contenzioso, è introdotto nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in quanto compatibili, e come disciplinato dal comma successivo.
2. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata ai soli accertamenti sostanziali e non si estende alla parte di questi concernente la semplice correzione di errori materiali o errori formali non incidenti sulla determinazione del tributo. Esulano pure dal campo applicativo le questioni c.d. "di diritto" e tutte le fattispecie, nelle quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi e incontrovertibili. L'accertamento può essere definito con l'adesione di uno solo dei soggetti obbligati, con conseguente estinzione della relativa obbligazione anche nei confronti di tutti i coobbligati. In ogni caso, resta fermo il potere del Comune di annullare in tutto o in parte ovvero revocare, mediante l'istituto dell'autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi illegittimi o infondati.

Il procedimento di definizione può essere attivato:

- a) A cura dell'ufficio comunale, prima della notifica di avviso di accertamento;
- b) Su istanza del contribuente;

a) Iniziativa dell' Ufficio comunale:

il funzionario responsabile, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, prima di notificare l'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, comunicandoglielo anche con lettera raccomandata, con l'indicazione del tributo suscettibile di accertamento, nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento stesso con l'adesione. Detto invito deve essere comunicato almeno 15 giorni prima della data di comparizione. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico e simili, che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, può rivolgere al contribuente, non costituiscono invito per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione. La partecipazione del contribuente al procedimento, anche se invitato, non costituisce obbligo, e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile. Anche l'attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio comunale non è obbligatoria;

b) Iniziativa del contribuente:

il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall'invito a comparire, qualora riscontri nello stesso elementi che possono portare ad un ridimensionamento della pretesa del tributo, può formulare, anteriormente alla impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza di accertamento con adesione, in carta libera a mezzo raccomandata R/R o consegnandolo direttamente all'Ufficio comunale che ne rilascia ricevuta, indicando il proprio recapito telefonico.

L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.

La presentazione dell'istanza purchè questa rientri nell'ambito di applicazione dell'istituto di accertamento con adesione, produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, i termini per l'impugnazione e quelli per il pagamento del tributo.

Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, il funzionario responsabile formula l'invito a comparire.

L'ingiustificata mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione. Eventuali motivate richieste di differimento, avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, sono prese in considerazione solamente se avanzate entro tale data.

Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in un succinto verbale, compilato dall'incaricato del procedimento.

L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore e dal funzionario responsabile del tributo. Nell'atto suddetto sono indicati gli elementi e la motivazione sui quali si fonda la definizione, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi, dovuti in conseguenza della definizione.

La definizione dell'accertamento si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute e con le modalità indicate nell'atto stesso. Entro 10 giorni dal suddetto versamento, il contribuente fa pervenire all'ufficio comunale la quietanza dell'eseguito pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento di tale quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione allo stesso destinato.

Relativamente alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, per la quale, allo stato attuale, l'unica forma possibile di riscossione è l'iscrizione a ruolo, l'Ufficio comunale provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributi, sanzioni e interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione, e la definizione si considera così perfezionata.

A richiesta dell'interessato, e qualora la somma dovuta sia superiore a lire 5

milioni è ammesso il pagamento in rate bimestrali di pari importo, in numero non superiore a 6, previo versamento della prima rata entro 20 giorni dalla definizione. Sulle restanti rate si applicano gli interessi legali. Nelle ipotesi di pagamento rateale il funzionario responsabile, valutate le condizioni oggettive e soggettive, nonché l'entità della somma dovuta, può richiedere al contribuente medesimo idonea garanzia bancaria od assicurativa per le rate successive alla prima. Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la perdita del diritto alla rateizzazione.

L'accertamento con adesione, perfezionato come sopra disposto non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del Comune, fatto salvo quanto di seguito precisato. L'intervenuta definizione non esclude l'esercizio della ulteriore attività accertativa entro i termini previsti dall'articolo 13 del presente Regolamento, nei casi di definizioni riguardanti accertamenti parziali ovvero di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile dal contenuto della denuncia, né dagli atti in possesso del Comune alla data medesima, e semprechè, sulla base di tali nuove conoscenze si pervenga all'accertamento di una somma superiore a quella definita di almeno 500.000 lire.

Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto.

TITOLO III: RISCOSSIONE E RIMBORSI

Art. 21 *Riscossione*

1. Le modalità di riscossione delle entrate tributarie sono definite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi. Nel caso in cui nulla venga disposto relativamente alla riscossione, si intendono applicate le norme di legge.
2. In ogni caso, l'obbligazione si intende assolta il giorno stesso in cui il contribuente, o chi per esso, effettua il versamento all'incaricato della riscossione.
3. L'Ufficio comunale tributario cura la riscossione coattiva delle entrate tributarie, e compila i ruoli relativi sulla base di minute appositamente predisposte, qualora la stessa risulti affidata al Concessionario del Servizio Riscossione Tributi
4. il visto di esecutorietà sui ruoli è apposto sul riassunto riepilogativo dal funzionario responsabile.

Art. 22

Sospensione e dilazione del versamento

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico e individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.
2. Il Funzionario responsabile può eccezionalmente consentire, su richiesta dell'interessato in temporanea obiettiva difficoltà di ordine economico e di liquidità e se trattasi di tributi arretrati anche iscritti a ruolo, il pagamento dei medesimi in rate mensili, di pari importo, fino ad un massimo di 24, previa applicazione degli interessi di cui al comma 1 dell'art. 24/bis del presente regolamento. Nel caso di tributi iscritti a ruolo per i quali il contribuente abbia lasciato decorrere i termini per il versamento della cartella esattoriale, a fronte dell'emissione del provvedimento agevolativo di rateazione, lo stesso contribuente dovrà versare, unitamente alla prima rata, gli interessi di mora eventualmente maturati fino alla data di presentazione dell'istanza di rateazione, oltre che, se ne ricorrono le condizioni, la parte a suo carico dei compensi dovuti al concessionario. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. Per le somme di ammontare superiore a €. 2.500,00, ai fini della concessione della rateizzazione, il funzionario responsabile, valutate le condizioni oggettive e soggettive, nonché l'entità della somma dovuta, può richiedere al contribuente medesimo idonea garanzia bancaria od assicurativa.
3. Nella fattispecie di dilazione del pagamento in ordine a tributi accertati non ancora iscritti a ruolo, la richiesta di rateizzazione presentata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dell'avviso di accertamento, equivale ad adesione del contribuente con il mantenimento della riduzione a un quarto della sanzione irrogata.

Art. 23

Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale, in quest'ultimo caso, il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo.
2. Il termine di cui al comma 1, qualora il rimborso sia conseguente all'esercizio del potere di autotutela nei casi di cui all'articolo 16, comma 6, decorre dalla data di notificazione del provvedimento di annullamento.

3. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
4. Il funzionario responsabile, entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata con r.r., il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego.
5. Il funzionario responsabile provvede a effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Art. 24

Pagamento e riscossione di somme di modesto ammontare

1. Il tributo non è dovuto quando l'ammontare complessivo annuo è inferiore o pari a €. 2,00 e non deve in ogni caso intendersi come franchigia.
2. Per motivi di economicità, in considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo nonché degli oneri di riscossione, non si procede ad attività di recupero e di rimborso qualora l'importo dovuto non superi Euro 15,00. Il predetto limite viene fissato in €. 8,00 annui per i contribuenti che presentino una differenza di imposta per più anni consecutivi.
3. Il limite di esenzione di cui al comma 2 si intende comprensivo delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.
4. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.

Art. 24/bis

Misura degli interessi

1. A decorrere dall'1/1/2007 la misura annua degli interessi è determinata dal tasso legale maggiorato di 1 (uno) punti percentuali.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme a esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano con riferimento agli avvisi di accertamento e ai provvedimenti di rimborso relativi alle annualità d'imposta 2007 e successive.
4. Fino al 31/12/2006 continua ad applicarsi il tasso di interesse già utilizzato per le annualità 2006 e precedenti calcolato nella misura annua come di seguito riportato: dal 01/07/1998 al 30/06/2003 tasso annuo 5,00%

dal 01/07/2003 al 31/12/2006 tasso annuo 2,75%
gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme a esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

TITOLO IV: SANZIONI ESIMENTI E RAVVEDIMENTO

CAPO I – SANZIONI

Art. 25

Applicazione e irrogazione sanzioni

1. Per le violazioni delle norme in materia di tributi locali, l'irrogazione e l'applicazione delle sanzioni, verranno effettuate nel rispetto dei decreti legislativi nn. 471, 472 e 473 del 18/12/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Compete al funzionario responsabile del tributo la determinazione, quantificazione e irrogazione delle sanzioni afferenti violazioni in ordine a entrate di carattere tributario.

CAPO II – ESIMENTI

Art. 26

Cause di non punibilità

1. Non si fa luogo all'applicazione di sanzioni nei casi di violazioni formali che non siano di ostacolo all'attività di accertamento e di liquidazione.
2. In caso di versamento del tributo ad un comune diverso, qualora quest'ultimo non provveda ad un riversamento diretto, resteranno dovuti dal contribuente il tributo, gli interessi maturati e le relative sanzioni.

CAPO III – RAVVEDIMENTO

Art. 27

Norme di applicazione

1. Art. 13 del D.lgs.18/12/1997 n. 472, come sostituito dal D.Lgs. n. 203 del 5 giugno 1998 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 28

Cause ostative del ravvedimento

1. Costituisce causa ostativa del ravvedimento l'inizio di una qualsiasi attività di accertamento o verifica da parte del Comune, di cui l'interessato abbia ricevuto notificazione.
2. Non è di ostacolo al ravvedimento l'attività di accertamento afferente annualità diverse ovvero cespiti diversi da quelli oggetto di regolarizzazione da parte del contribuente.

Art. 29

Tributi riscossi tramite ruolo

1. Nei casi di tributi normalmente riscossi tramite ruolo, la dichiarazione originaria o la dichiarazione di variazione devono essere presentate entro 90 (novanta) giorni dalla scadenza, evidenziando la irregolarità che si intende sanare;
2. Il Comune provvederà di conseguenza ad iscrivere a ruolo l'importo del tributo dovuto o la differenza, la sanzione ridotta e gli interessi come previsto dall' Art. 13 del D.lgs.18/12/1997 n. 472, come sostituito dal D.Lgs. n. 203 del 5 giugno 1998 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Il ravvedimento si perfeziona con il pagamento degli importi iscritti a ruolo entro il termine previsto per impugnare la cartella.

Art. 30

Errore scusabile

1. In caso di errore scusabile commesso nell'effettuazione di un pagamento ovvero nella compilazione di una dichiarazione integrativa, relativi a fattispecie di ravvedimento, la regolarizzazione sarà comunque valida se l'interessato versa la differenza ovvero rimuove l'irregolarità entro trenta giorni dalla richiesta di regolarizzazione.

Art. 31

Incentivo all'adempimento spontaneo tardivo

1. Prima di procedere all'emissione di avvisi di accertamento di atti di irrogazione sanzioni, il funzionario responsabile del tributo può invitare il contribuente a chiarire la sua posizione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'invito.
2. L'invio dell'invito di cui al comma 1 non costituisce causa ostativa del ravvedimento.

Art. 32
Funzionario responsabile

1. Il funzionario responsabile per la procedura del ravvedimento è quello responsabile del tributo oggetto di ravvedimento.

TITOLO V
COMPENSAZIONE TRA CREDITI E DEBITI TRIBUTARI

Art. 33
Compensazione

1. E' ammessa la compensazione nell'ambito dei tributi locali.

Art. 34
Compensazione verticale

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del tributo medesimo relative all'anno in corso ed a quelli precedenti, senza interessi e purchè non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
2. Il contribuente che intenda avvalersi della facoltà di cui al precedente comma 1 deve presentare, entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza del pagamento, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:
 - generalità e codice fiscale;
 - tributo dovuto al lordo della compensazione;
 - L'esposizione delle eccedenze di versamento che si intende compensare distinte per anno di imposta;
 - l'attestazione di non avere richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza e portate a compensazione.
3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere portata in compensazione per i versamenti successivi senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato con riferimento alla data di prima applicazione della compensazione.
4. La compensazione non è ammessa nelle ipotesi di tributi riscossi tramite ruolo.

Art. 35
Compensazione orizzontale

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento relative ad altri tributi locali dell'anno in corso o di anni precedenti, senza interessi e purchè non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
2. Il contribuente che intenda avvalersi della facoltà di cui al precedente comma 1 deve presentare, entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza del pagamento, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:
 - generalità e codice fiscale;
 - tributo dovuto al lordo della compensazione;
 - l'esposizione delle eccedenze di versamento che si intende compensare distinte per anno di imposta e per tributo;
 - l'attestazione di non avere richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza e portate a compensazione.
3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere portata in compensazione per i versamenti successivi senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato con riferimento alla data di prima applicazione della compensazione.
4. La compensazione non è ammessa nelle ipotesi di tributi riscossi tramite ruolo o nell'ipotesi di tributi gestiti e riscossi in concessione.

Art. 36
Funzionario responsabile

1. Il funzionario responsabile al quale inviare le dichiarazioni di compensazione è quello responsabile del tributo sul quale viene effettuata la compensazione.
2. In caso di invio ad ufficio od organo incompetente, la documentazione deve essere inviata senza indugio dall'ufficio o dall'organo che l'ha ricevuta al funzionario responsabile come individuato al precedente comma 1.

TITOLO IV
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 37
Norme finali e transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore il 01 gennaio 2007.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di

legge vigenti.

3. E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente regolamento.